


Commissione
Attuazione dello Statuto

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0019625-17/10/2007-ALRER



Bologna, 16 ottobre 2007

Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa
Monica Donini

SEDE

Gentile Presidente,

la Commissione assembleare "Attuazione dello Statuto" nella seduta del 16 ottobre 2007 ha concluso l'esame della proposta di protocollo di consultazione delle associazioni iscritte all'albo generale di cui all'art. 19 dello statuto, pervenendo alla formulazione che si allega. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello statuto, il protocollo è parte integrante del Regolamento interno dell'Assemblea, la cui relazione per l'Aula sarà integrata e svolta dal Presidente della Commissione.

Chiedo pertanto l'iscrizione all'o.d.g. generale dell'Assemblea del seguente argomento:

- Proposta di protocollo di consultazione delle associazioni iscritte all'albo generale di cui all'art. 19 dello statuto.

Chiedo infine che l'oggetto venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea unitamente alla proposta di Regolamento interno.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Gianluca Borghi



**PROPOSTA DI
PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO GENERALE
DI CUI ALL'ART. 19 DELLO STATUTO**

L'Assemblea legislativa ritiene necessario assicurare la massima trasparenza e circolazione delle informazioni e promuovere processi decisionali inclusivi, garantendo l'effettiva partecipazione della comunità regionale all'elaborazione delle politiche regionali e stimolando la corresponsabilizzazione e la visione condivisa dell'interesse generale.

Per rafforzare la diffusione delle pratiche di consultazione e partecipazione, previste in diverse forme e tipologie dallo statuto e dalle leggi regionali e attuate da tempo in Emilia-Romagna, il presente protocollo individua le modalità per realizzare presso le Commissioni assembleari un canale di dialogo permanente tra l'istituzione elettiva e le forme associative in cui si organizza la comunità regionale. Il protocollo è condiviso dall'Assemblea e dalle associazioni iscritte all'albo generale di cui all'art. 19, comma 2, dello statuto, che vi aderiscono contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo.

Il confronto tra Assemblea legislativa e associazioni nell'ambito dell'avvio del procedimento legislativo, della definizione degli indirizzi politico programmatici più generali e delle attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche, mira ad assicurare:

- all'Assemblea, nel momento in cui esercita le proprie piene potestà decisionali, la più ampia conoscenza delle opinioni, delle valutazioni e delle proposte delle organizzazioni regionali che esprimono interessi diffusi o collettivi in merito agli oggetti di intervento dell'Assemblea;
- alle associazioni iscritte all'albo il diritto di essere informate delle consultazioni di loro interesse, di far conoscere e scambiare le proprie valutazioni, di avanzare proposte, di sollecitare la discussione in Commissione su determinate questioni di competenza dell'Assemblea, di conoscere gli esiti dei controlli sull'attuazione delle leggi e sulla valutazione delle politiche.

Gli strumenti per la consultazione delle associazioni sono individuati nel regolamento interno dell'Assemblea e consistono in:

- pubbliche udienze conoscitive (art. 43)
- audizioni (art. 44)
- incontri specifici (art. 42, comma 6)
- consultazioni telematiche.

Dopo trenta mesi dall'adozione del presente protocollo da parte dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e le associazioni iscritte all'Albo generale verificano i meccanismi e le procedure di consultazione attuate e concordano eventuali revisioni del presente protocollo.

Annualmente, il Presidente dell'Assemblea presenta in Aula una relazione che dà conto delle attività di consultazione realizzate dalle Commissioni assembleari. Il testo della relazione è pubblicato sul sito dell'Assemblea; della pubblicazione è data immediata comunicazione tramite mail a tutte le associazioni iscritte all'albo.

Il relatore dei progetti di legge e, ove nominato, degli atti amministrativi è il riferimento istituzionale del procedimento di consultazione e garantisce l'osservanza dei principi indicati dal presente protocollo, relazionandosi stabilmente con il Presidente della Commissione referente.

I. PRINCIPI DELLA CONSULTAZIONE

1. MASSIMA PARTECIPAZIONE

Le consultazioni si svolgono sulla base più idonea a garantire la massima partecipazione delle associazioni iscritte all'albo interessate all'oggetto della consultazione, individuate dalla Commissione che procede alla consultazione, che vengono immediatamente informate dell'avvio della consultazione.

In relazione alla procedura utilizzata, la Commissione assicura a tutte le associazioni interessate un trattamento equo ed adeguato e accerta che tutte possano esprimere le loro valutazioni in ordine all'oggetto della consultazione.

Al fine di assicurare la massima partecipazione le associazioni interessate comunicano i propri contributi di preferenza per via telematica.

Gli incontri di consultazione si svolgono presso la sede dell'Assemblea legislativa salvo che un diverso luogo di riunione risulti più consono a consentire un'ampia partecipazione o una migliore conoscenza dell'ambito di intervento.

Gli incontri si svolgono in tempi e orari atti a facilitare la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni.

2. TRASPARENZA

Le consultazioni devono svolgersi in modo trasparente sia nei confronti delle parti coinvolte che della comunità regionale in generale.

Deve risultare chiaro:

- quali sono le problematiche esaminate;
- quali sono i soggetti consultati e le ragioni della loro individuazione e partecipazione;
- quali sono i fattori che hanno influenzato le scelte della Regione in ordine all'oggetto della consultazione.

Le associazioni iscritte all'albo che partecipano alle scelte della Regione devono operare in modo trasparente e responsabile. Deve, pertanto, essere chiaro:

- quali interessi esse rappresentino;
- quale sia il loro grado di rappresentatività.

3. EFFICACIA

Le Commissioni assembleari sono la sede istituzionalmente prevista per dare efficacia al confronto ed alla valutazione formale delle istanze proposte dai soggetti invitati.

Le associazioni sono consultate in una fase nella quale abbiano la possibilità di incidere sulla formulazione degli obiettivi e sulle modalità per conseguirli.

Le modalità e l'ampiezza della consultazione devono risultare proporzionati all'impatto dell'oggetto della consultazione.

Qualora la Commissione lo ritenga necessario per acquisire tutti i contributi utili, possono essere attivate diverse modalità di consultazione sul medesimo oggetto nel corso del suo esame.

4. CHIAREZZA

Ogni comunicazione relativa ad una consultazione deve essere chiara e concisa e contenere tutte le informazioni atte ad agevolare le prese di posizione degli interlocutori. In particolare le comunicazioni debbono contenere:

- indicazione del contesto di intervento del provvedimento oggetto di consultazione o dell'ambito della politica che si intende realizzare;
- indicazione degli obiettivi della consultazione e dei soggetti in essa coinvolti;
- indicazione dei tempi entro cui la consultazione si svolgerà e indicazione di massima dei tempi entro cui l'Assemblea adotterà gli atti oggetto della consultazione;
- indicazione degli eventuali precedenti incontri e audizioni avvenuti sull'oggetto della consultazione;
- indicazione delle strutture dell'Assemblea coinvolte e relativi recapiti;
- indicazione dei tempi e luoghi degli incontri di consultazione ovvero della scadenza in caso di consultazioni telematiche.

Al fine di rendere chiari e utilizzabili per le decisioni dell'Assemblea i contributi delle associazioni interessate, queste si impegnano:

- a porre in particolare rilievo le modifiche puntuali proposte sull'atto oggetto della consultazione;
- a sintetizzare le proprie principali proposte e raccomandazioni.

5. LIMITI DI TEMPO PER PARTECIPARE

La durata delle consultazioni è tale da garantire un ragionevole equilibrio tra la necessità di permettere l'elaborazione di contributi esaurienti e quella di concludere il processo decisionale in tempi certi.

L'Assemblea articola le consultazioni in modo da lasciare alle associazioni interessate tempi congrui per rispondere agli inviti e inviare contributi scritti, compatibilmente con i tempi fissati per la realizzazione della consultazione in relazione alle esigenze di celerità dell'azione pubblica.

Le comunicazioni di invito alla consultazione, al fine di garantire agli invitati la possibilità di esaminare l'argomento e di elaborare contributi sufficientemente completi, sono inviate almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'incontro di consultazione.

Le consultazioni telematiche si chiudono entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio.

6. PUBBLICAZIONE

L'Assemblea, in ottemperanza al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni di cui all'art. 14 dello Statuto regionale, assicura attraverso appropriati canali di comunicazione l'informazione dell'opinione pubblica circa i contributi delle associazioni e gli esiti delle consultazioni.

Per raggiungere le diverse tipologie di destinatari l'Assemblea si avvale sia dei tradizionali strumenti di comunicazione che di strumenti telematici, avendo cura di garantire l'accessibilità delle informazioni pubblicate sul proprio sito anche per i disabili.

Le pagine delle Commissioni sul sito Internet dell'Assemblea costituiscono il punto di accesso per tutte le informazioni ad esse relative.

7. RISULTANZE

L'Assemblea riconosce l'interesse e la necessità di garantire un esito ai contributi ricevuti.

A tale scopo nella relazione per l'aula sull'oggetto della consultazione sono indicati i soggetti coinvolti ed illustrati gli esiti, dando conto delle ragioni per cui si è tenuto conto o meno delle proposte e delle raccomandazioni formulate dagli intervenuti alla consultazione.

II. STRUMENTI PER LA CONSULTAZIONE

8. UDIENZE CONOSCITIVE

La Commissione referente indice le udienze conoscitive regolate dall'art. 43 del regolamento interno nei casi in cui ritenga necessario attivare una procedura di consultazione aperta per raccogliere le opinioni e le proposte di un ampio numero di interlocutori in ordine agli atti al suo esame.

9. AUDIZIONI

La Commissione referente procede alle audizioni regolate dall'art. 44 del regolamento interno nei casi in cui ritenga necessario attivare una consultazione

mirata per approfondire le proprie conoscenze in ordine agli argomenti al suo esame.

Il relatore o il Presidente della Commissione referente possono proporre di articolare le audizioni in più incontri, anche organizzando gruppi ristretti di approfondimento (focus group), i cui risultati sono illustrati e discussi in incontri plenari della Commissione.

10. INCONTRI SPECIFICI

L'Ufficio di presidenza della Commissione referente, anche su richiesta di associazioni interessate iscritte all'albo, può incaricare il Presidente o altri componenti dell'Ufficio di presidenza o il relatore, per i progetti di legge, di svolgere gli incontri specifici previsti dall'art. 42, comma 6, del regolamento interno.

11. CONSULTAZIONI TELEMATICHE

Per avviare un ampio dibattito su argomenti di particolare rilievo di competenza dell'Assemblea, la Commissione competente per materia, su richiesta di tanti commissari che rappresentino almeno un decimo dei voti assegnati o di almeno cinque associazioni iscritte all'albo, può aprire una procedura di consultazione aperta, indicando una consultazione telematica.

La consultazione telematica consiste nello svolgimento di un forum telematico sul sito della Commissione che la indice, riservato alle associazioni interessate iscritte all'albo nella sezione corrispondente alla Commissione. L'Ufficio di presidenza della Commissione incarica un commissario di seguire lo svolgimento del forum e, al termine, di presentare alla Commissione una relazione che ne illustri gli esiti.

L'avvio della consultazione telematica è comunicato via mail alle associazioni interessate iscritte, individuate dall'Ufficio di presidenza della Commissione.

La consultazione telematica si chiude entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio.